

Prot. 436

Grugliasco, lì 16 marzo 2026

Spett.li
Operatori di movimentazione

Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: Circolare ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento di Centro – Obblighi per gli operatori di movimentazione in materia di asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.)

Gentilissimi,

come noto, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Centro, "Addetti alla Movimentazione interna", commi 1 e 1.1," *L'iscrizione all'albo è obbligatoria e costituisce titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività, previa dimostrazione del possesso in capo all'operatore della asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.) o di certificazione equipollente a norma di legge*".

Il termine per acquisire l'Asseverazione è indicato dal Regolamento nel 28 maggio 2025 o, in caso di ottenimento di proroga, nei 6 mesi successivi.

Decorsi tali termini, CAAT ha dato seguito alle previsioni regolamentari, notificando alle imprese che al 1° gennaio 2026 risultavano non essere iscritte all'Albo degli operatori di movimentazione merci e facchinaggio e fossero prive dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro, una comunicazione di *avvio di procedimento volto alla revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di movimentazione nel Centro e all'eventuale risoluzione del contratto di locazione di porzione della Tettoia Grandi Vettori*.

All'esito dell'analisi delle deduzioni ricevute è emerso come talune imprese, oggi prive di asseverazione, si fossero comunque attivate per l'ottenimento dell'ASSECO, pur oltre i termini regolamentari.

E', inoltre, emerso come alcune imprese abbiano dato avvio formale al procedimento di asseverazione entro il 31 dicembre 2025 e altre vi abbiano proceduto solo successivamente.

Stante la volontà di non perseguire finalità "punitiva" o "repressiva", ma invece di valorizzare le imprese che hanno comunque intrapreso un processo di regolarizzazione dei propri rapporti di lavoro ed emersione della legalità, si dispone la presente disciplina transitoria che integra e modifica temporaneamente quanto previsto dal vigente art. 39 del Regolamento di Centro.

Agli operatori già autorizzati a svolgere le attività di movimentazione merci e facchinaggio all'interno del Centro è consentito acquisire l'asseverazione di conformità entro il termine del 30 giugno 2026.

Con riferimento alle sole imprese che, pur non risultando in possesso dell'ASSECO alla data del 31 dicembre 2025, dimostrino di aver formalmente avviato le operazioni volte all'ottenimento dell'asseverazione entro il medesimo termine, in caso di richiesta di proroga, sarà applicata una penale di euro 10.000,00, con concessione dell'ulteriore termine sino al 30 giugno 2026 per l'ottenimento del Certificato di Asseverazione.

Con riferimento alle sole imprese che non risultino in possesso dell'ASSECO alla data del 31 dicembre 2025, e non hanno formalmente avviato le operazioni volte all'ottenimento dell'asseverazione entro il medesimo

termine, in caso di richiesta di proroga, sarà applicata una penale di euro 15.000,00, con concessione dell'ulteriore termine sino al 30 giugno 2026 per l'ottenimento del Certificato di Asseverazione.

Il pagamento delle penalità andrà effettuato, da parte dell'impresa richiedente, contestualmente alla richiesta di proroga.

Si evidenzia come la determinazione degli importi delle penalità sia stata effettuata con la finalità di non concorrere a fornire vantaggi competitivi alle imprese non Asseverate a discapito di quelle che hanno conseguito l'ASSECO e, quindi, in ottica di perequazione con i costi sostenuti da queste ultime.

Si rende noto, da ultimo, che la richiesta di nuova proroga dovrà inderogabilmente avvenire entro e non oltre la giornata del 23 marzo 2026 alle ore 12.00; decorso inutilmente il suddetto termine, la Società adotterà i provvedimenti conseguenti nei confronti di quanti ad oggi privi del Certificato di Asseverazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Gianluca Cornelio Meglio